

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ

Ai Sindaci dei Comuni Siciliani
Ai Presidenti delle Province Siciliane
Alle Associazioni di Comuni e Province rappresentate
nella Conferenza Regione – Autonomie Locali
Alle Società d'ambito in liquidazione degli ex ATO Rifiuti
Alle Prefetture della Sicilia
e, p.c.
Al Presidente della Regione Siciliana
Agli Assessori Regionali
Alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia
Alla Procura regionale della Corte dei Conti
Al Comando Regionale della Guardia di Finanza
Al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri
Alle Direzioni distrettuali Antimafia della Sicilia

LORO SEDI

Prot. N. 1290

Del 23 MAG. 2013

DIRETTIVA IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI

Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more
dell'adozione dei Piani d'Ambito

N. 2/2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, more complex flourish.



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- 2/2013

L'Assessore Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n° 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana".

VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria."

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i. "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche...".

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana".

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 10 dicembre 2001 n° 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale".

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti " e s.m.i..

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 con la quale sono stati individuati i bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale così come delimitati dal Piano istruito dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012 che approva il Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 Ambiti territoriali ottimali

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia di Gestione integrata dei rifiuti" .



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- 2/2013

VISTO il D.P.Reg. n. 556/Area 1[^]/S.G. del 21 novembre 2012 con il quale il Dr. Nicolò Marino è stato nominato Assessore e contestualmente preposto all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;

RILEVATO che a tutt'oggi non è stato completato il quadro delle attività disposte con la Direttiva Assessoriale n. 1/2013 ed in particolare non è stato completato il quadro dei piani d'ambito necessari per la nuova programmazione in materia di rifiuti in armonia alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 9/2010 così come novellata dalla L.r. 3/2013;

CONSIDERATO che come relazionato dal Dipartimento Regionale per l'Acqua ed i Rifiuti, appare necessario individuare modalità contingenti per consentire il passaggio operativo alla strutturazione delle ARO (aree di raccolta ottimale) nel rispetto delle finalità programmatiche delle stesse nell'alveo degli ambiti territoriali ottimali;

RILEVATO che al fine di recuperare i pesanti ritardi nella attuazione della norma appare opportuno acquisire, nelle more della costituzione delle SRR e della adozione complessiva dei piani d'ambito, i piani di intervento e relativi atti per l'affidamento del servizio di competenza dei Comuni in forma singola o associata;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 22/04/2013 di apprezzamento della Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata in Sicilia, recante "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5, comma 2 – ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei piani d'ambito".

EMANA LA SEGUENTE

**DIRETTIVA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI IN SICILIA –**

**Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more
dell'adozione dei Piani d'Ambito**

PREMESSA

In base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. La verifica di tale rispondenza spetta alla regione.



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- 2/2013

Secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013 (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso.

È evidente che l'attuazione del processo di pianificazione di cui sopra comporterebbe la subordinazione, da un punto di vista temporale e contenutistico, dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte dei comuni o delle aggregazioni di ARO rispetto all'adozione del Piano d'Ambito. Prima di procedere all'affidamento del servizio, i comuni dovrebbero attendere, infatti, l'adozione del Piano da parte delle SRR, nonché la necessaria approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, **considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia**, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per il 30 settembre 2013), si ravvisa la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni.

In fase di prima attuazione degli adempimenti di cui alla citata Direttiva 1/2013, è opportuno, dunque, prevedere un percorso operativo che tenga conto anche di quanto appena evidenziato. Il presente documento, pertanto, si pone l'obiettivo di indirizzare l'attività dei comuni nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito definendo gli indirizzi per le attività operative dei comuni in merito a:

1. Perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali.
2. Redazione dei Piani di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO.
3. Sottoscrizione delle convenzioni di ARO.
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.



1. DELIMITAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA OTTIMALI

L'ambito di affidamento del servizio (ARO) deve essere definito prendendo in considerazione i criteri di cui al Capitolo 8 delle Linee Guida sui Piani d'Ambito. In particolare, la perimetrazione deve basarsi sui seguenti parametri:

1. Popolazione o bacino di utenza, con il limite minimo inderogabile di 5.000 unità. Dovendo tener conto dell'impatto dei flussi turistici sulla produzione dei rifiuti, è utile, inoltre, ponderare la popolazione di riferimento utilizzando un apposito *coefficiente di picco* (c_p), così calcolato:

$$c_p = \text{produzione massima mensile di RSU} / \text{produzione media mensile}$$

2. Densità abitativa.
3. Caratteristiche morfologiche e urbanistiche. Rileva, a tal proposito, oltre che il dislivello altimetrico, anche la distribuzione dei nuclei abitativi in uno o più frazioni e la caratterizzazione della distribuzione degli insediamenti, dal punto di vista del frazionamento in località abitate (es. presenza di case sparse) e della tipologia insediativa prevalente (es. abitazioni tipo condomini, piuttosto che villette ecc.). Analogamente, è di particolare rilevanza la corrispondenza del territorio con una o più isole minori.
4. Caratteristiche delle attività commerciali e terziarie produttrici di rifiuti urbani o assimilati eventualmente presenti sul territorio, rilevate da un punto di vista sia quantitativo (numero e addetti) sia qualitativo, con evidenza, ad esempio, delle realtà dimensionalmente più rilevanti (es. centri commerciali).
5. Logistica dei flussi di conferimento agli impianti intermedi e finali, valutata tenendo presente il principio di unicità dei flussi, in base al quale i comuni dello stesso ARO devono, almeno in linea di principio, far confluire i propri rifiuti, per categoria merceologica, presso i medesimi punti di destinazione.

Le ARO possono comprendere il territorio di uno o più comuni, fermi restando i limiti di cui al D.L. 78/2010 art. 14 comma 28 e ss., come modificati dall'art. 19 del D.L. 95/2012.



2. REDAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Prima di procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio della propria ARO, i comuni (singoli o associati) devono redigere, come detto, un Piano di Intervento che descriva le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

In base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, il Piano di Intervento deve essere coerente con il Piano d'Ambito. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, i comuni per la redazione del Piano di Intervento relativo all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono comunque attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

1. una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
2. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

Nella redazione del Piano di Intervento, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

Il Piano deve, inoltre, indicare la modalità gestionali secondo cui il servizio sarà erogato (a tal riguardo, si veda quanto riportato nel successivo capitolo 4 in materia di affidamento del servizio).

Il Piano di Intervento, inclusa la delimitazione della corrispondente ARO (comunale o intercomunale) e le relative motivazioni, viene inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che si esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

Al momento della redazione del Piano d'Ambito, la SRR tiene conto dei contenuti di tutti i Piani di Intervento redatti dai comuni o aggregazioni di comuni ricadenti nel proprio ATO, ivi inclusa la scelta in merito alla modalità di gestione.



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- 2/2013

3. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARO

Il citato art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 dispone che, in caso di ARO intercomunale, i comuni si associno secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 267/2000 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La Direttiva Assessoriale 1/2013 ha precisato che le aggregazioni comunali devono regolare lo svolgimento associato delle funzioni organizzative del servizio attraverso la sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000. La Regione, nel contesto delle proprie funzioni di coordinamento ed indirizzo degli enti locali, può emanare uno schema di convenzione che le aggregazioni comunali possono adottare.¹

La convenzione di ARO dovrà, tra l'altro, disciplinare:

- compiti e funzionamento dell'assemblea dei sindaci;
- compiti del comune capofila;
- obblighi tra gli enti convenzionati e relativi rapporti finanziari;
- durata della convenzione.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla disciplina dell'Ufficio Comune di ARO che, in aderenza all'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rappresenta la struttura attraverso cui i comuni convenzionati svolgono le attività tecnico – amministrative legate allo svolgimento associato delle funzioni di organizzazione del servizio, con particolare riferimento alle procedure di affidamento (si veda, a tal proposito, anche quanto chiarito dalla citata Direttiva Assessoriale 1/2013).

¹ Qualora tutti i comuni facenti parte dell'ARO siano già costituiti in altra forma (es.: unione di comuni o consorzio), lo svolgimento associato delle funzioni di organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani potrà avvenire secondo le corrispondenti modalità.



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- 2/2013

4. AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso:

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il PPP;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Come detto, il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO deve fornire indicazioni in merito alla forma di gestione a cui si farà ricorso. La relativa decisione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, deve essere riportata in un'apposita relazione redatta dall'ente affidante e pubblicata sui relativi siti internet.

La procedura di affidamento del servizio, in caso di ARO corrispondente al territorio di più comuni, deve essere gestita attraverso l'Ufficio Comune di ARO.



L'Assessore

Dott. Nicolò Marino